



Comune di Ghilarza

Prov. di Oristano - tel. 07855610 – fax 0785561069

e-mail: info@comune.ghilarza.or.it PEC: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

Ordinanza n. 13 del 25/05/2021

OGGETTO: Prescrizioni comunali antincendio – pulizia e manutenzione dei terreni del centro abitato, limitrofi ad esso e alle strade comunali – lotta alla diffusione delle zecche e relative infezioni.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione da parte dei proprietari e conduttori di terreni e aree siti nel territorio comunale può causare gravi problemi a causa della presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi di propagazione di incendi, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica riferita a persone e beni;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l' art. 7 della Legge 267 /2000 in tema di Regolamenti;

VISTO l' art. 7) 1-bis della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTE le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, recanti prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTE le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.4.2021;

CONSIDERATO che il Piano regionale Antincendi ha validità triennale, è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale ed è redatto in conformità alla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

VISTE le direttive dell'Azienda Sanitaria Locale di Oristano in materia di lotta prevenzione e agli insetti nocivi e parassiti;

RILEVATO che, anche al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di disinfestazione, è indispensabile provvedere alla pulizia e alla eliminazione di erbacce e sterpaglie in genere;

CONSIDERATO necessario procedere all'attuazione del programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi, nonché la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;

VISTE le leggi vigenti ed in particolare l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

ENTRO IL 15 GIUGNO 2021

1) I proprietari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni situati nel centro abitato e limitrofi ad esso e alle strade comunali, appartenenti a qualunque categoria d'uso (giardini, orti, boschi) nonché i responsabili di cantieri edili e stradali e i responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, **devono provvedere all'idonea pulizia e manutenzione da erbacce, fieno, sterpaglie ecc. e qualsiasi altro materiale infiammabile.**

2) Gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere effettuati ciclicamente, **fino al 31 ottobre 2021**, in modo da garantire in ogni momento la perfetta pulizia dei luoghi.

DISPONE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e dalla specifica normativa di settore, per la violazione di cui ai punti 1) e 2), ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalla Prescrizioni regionali antincendio 2020, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

DEMANDA

A tutti i soggetti competenti in materia vigilanza ambientale, e alla Polizia Locale, il controllo per la corretta osservanza del presente provvedimento.

L'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Stefano Licheri